



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2011-0000591 del 12/11/2011

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO l'allegato II punto 9) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso prevede la competenza di VIA statale per i progetti di "oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm";

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";



VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/2011/112 del 19 luglio 2011;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni prot. DVA-DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011, relativo al progetto di *“Metanodotto per l'importazione di gas naturale dall'Algeria all'Italia via Sardegna denominato progetto GALSI”* presentato dalla Società GALSI S.p.a.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *“il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo dell'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto”*;

PRESO ATTO che successivamente all'emanazione del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011 sono pervenuti i seguenti atti:





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 70 del 14.02.2011, acquisita al prot. DVA-2011-0004353 del 16.02.2011, che fa proprio il parere favorevole con prescrizioni n° 74 del 28.01.2011 del Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;
- nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. PNM-2011-0010090 del 10.05.2011 (prot. DVA-2011-0011642 del 16.5.2011), che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante, con la quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., vengono fornite ulteriori indicazioni in merito a quanto già definito con il suddetto decreto VIA del 24.02.2011 in materia di caratterizzazione e movimentazione dei fondali marini interessati dalla posa del metanodotto GALSI;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 10.05.2011 la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, nel condividere le considerazioni espresse dall'ISPRA con il proprio circostanziato parere del 09.05.2011 prot. 0015411, ad integrazione di quello precedentemente reso in data 02.11.2010 prot. 0036521, e nel considerare peraltro che gran parte degli aspetti e delle osservazioni concernenti il procedimento di autorizzazione di cui all' ex art. 109 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, sono state già stati tenuti in conto nel citato decreto di compatibilità ambientale, ha ritenuto di dover comunicare la sussistenza di condizioni e presupposti favorevoli affinché il predetto procedimento ex art. 109 possa completarsi nella fase di progetto esecutivo attraverso la positiva verifica di ottemperanza di specifiche prescrizioni relative al perfezionamento delle informazioni concernenti la caratterizzazione dei sedimenti marini da movimentare in relazione alla posa della condotta negli approdi di Porto Botte, Torre del Sole e di Piombino;

ACQUISITO il parere n.766 del 30.09.2011 formulato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente



decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che in tale parere la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dichiara di non ritenere che le prescrizioni impartite dalla Regione Toscana con il Parere del Nucleo di valutazione dell'impatto ambientale n. 74 del 28.01.2011, risultino in contrasto con le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con il parere n. 624 del 17.12.2010, ad esclusione della prescrizione n. 43 del parere regionale limitatamente alla richiesta di: *“Si raccomanda che la superficie del reimpianto sia definita con un rapporto 1:1 rispetto a quella che andrà distrutta, con densità massima del reimpianto (n.talee/mq) da concordare con ISPRA e le autorità competenti”*, e che tale contrasto viene superato con la modifica introdotta con il nuovo parere n.766 del 30.09.2011, della predetta Commissione, della medesima prescrizione n. 43. Ciò nella considerazione che l'applicazione dello stesso rapporto tra superficie interferita e superficie reimpiantata in tutte e tre le aree di reimpianto (Porto Botte, Olbia e Piombino), potrebbe dimostrarsi sfavorevole alla riuscita delle operazioni di reimpianto in quanto soltanto dagli studi e dagli approfondimenti già prescritti si potranno definire le superfici, in corrispondenza dei tre approdi, che dal punto di vista ecosistemico diano le maggiori garanzie di riuscita dell'intervento relativo all'attecchimento ed alla crescita delle talee reimpiantate;

RITENUTO che sussistano i presupposti per modificare e integrare, il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale. DVA-DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 152/2006, sulla base dei seguenti predetti atti:

- parere favorevole con prescrizioni della Regione Toscana;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- ulteriori considerazioni ed indicazioni comunicate dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con la citata nota del 10.05.2011;
- parere favorevole della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 766 del 30.09.2011;

e fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

DECRETA

Il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000064 del 24 febbraio 2011, di cui alle premesse, concernente il progetto di metanodotto per l'importazione di gas naturale dall'Algeria all'Italia via Sardegna denominato progetto GALSI presentato dalla Società GALSI S.p.A. in data 31.7.2008, è modificato ed integrato con le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Al punto A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

le prescrizioni A.5), A.43) e A.44) sono sostituite dalle seguenti:

- A.5) Agli approdi costieri di Porto Botte, Olbia e Piombino lo scavo e affossamento delle condotte dopo la posa dovrà essere limitato sino alla profondità massima di -15,0 m. e potranno essere utilizzate solo macchine PBM (Post Buring Machine) o similari. Tenuto conto che in tali aree sono presenti praterie di Posidonia, la massima larghezza operativa di dette macchine dovrà essere contenuta entro 8,0 – 9,0 m. In ogni caso le indicazioni prescrittive per definire il relativo progetto esecutivo sono le seguenti:



- a) nel corso delle operazioni di affossamento della condotta il Proponente dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a prevenire la risospensione ed il trasporto dei sedimenti. E' vietato l'uso di macchine PBM o similari dotate di sistemi di fluidificazione del terreno;
- b) le acque aspirate dalle pompe, contestualmente al materiale solido proveniente dall'escavazione, nel caso fossero drenate sul pontone di appoggio, potranno essere re-immesse separatamente a mare, se il caso, solamente una volta chiarificate;
- c) al fine di minimizzare l'interferenza con le praterie di Posidonia con il materiale di risulta e, nel contempo, garantire il grado di ricopertura di progetto delle condotte, l'affossamento dovrà avvenire con un treno di macchine PBM in serie facendo defluire temporaneamente il materiale su opportuni pontoni di appoggio prima del rinfianco delle condotte e rimbonimento delle trincee;
- d) una volta che le condotte sottomarine saranno state affossate con macchine PBM, laddove previsto, dovrà essere realizzato il ricoprimento completo della condotta con ghiaia di adeguata pezzatura via via crescente, con adeguato strato di copertura ed estensione laterale tale comunque da non superare la larghezza di 8,0 m;
- e) il tipo della ghiaia utilizzato per il ricoprimento dovrà essere tale da favorire il meccanismo di ricolonizzazione di Posidonia sulle trincee e dovrà essere verificata, in base ad indicazioni impartite dall'ISPRA e dalle ARPA competenti, la sua compatibilità geologica ed ecologica rispetto alle caratteristiche dei sedimenti nei tre approdi.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

A.43) Il Proponente dovrà condurre il programma di reimpianto dei rizomi di Posidonia oceanica, espianati preventivamente dal tracciato della condotta nei paraggi di Porto Botte, Olbia e Piombino. La superficie minima netta di reimpianto dovrà essere in rapporto di almeno 1:13 rispetto a quella che andrà distrutta dalle operazioni a mare del progetto e comunque non dovrà essere inferiore a 6150 mq come previsto dal Proponente. Il programma dovrà essere basato su specifiche tecniche e protocolli operativi messi a punto da istituti universitari o di ricerca pubblici con comprovata esperienza nel settore ed approvati da ISPRA. Il programma di reimpianto dovrà contenere, ma non in modo limitativo, la descrizione delle indagini/analisi rese necessarie prima e dopo l'avvio delle operazioni di reimpianto e il loro esiti, e la descrizione motivata dei criteri applicati nella scelta delle talee e delle aree per l'espianato/reimpianto. Nella definizione del programma dovrà essere considerato inoltre quanto segue:

- a) nelle operazioni di espianato/reimpianto della Posidonia dovrà essere presa ogni precauzione per salvaguardare la integrità delle talee e garantire il rapido attecchimento delle talee trapiantate, come pure deve essere garantita la sostituzione delle fallanze nei primi due anni di vita della superficie ripristinata;
- b) la scelta delle aree per il rimpianto dovrà essere effettuata sulla base di uno studio (i specifici contenuti saranno definiti in accordo con ISPRA) dell'ambiente marino interessato, finalizzato a individuare le zone più idonee dal punto di vista ecosistemico e nelle quali la statistica attesa di ri-colonizzazione risulti migliore che non altrove;
- c) al fine di verificare l'attecchimento, la crescita delle talee di Posidonia e la sostituzione delle fallanze, le aree impiantate



dovranno essere sottoposte ad una campagna di monitoraggio della durata complessiva di almeno cinque anni dal completamento delle attività di riforestazione. I risultati della campagna dovranno essere comunicati al MATTM con cadenza periodica, non superiore ai quattro mesi per i primi due anni e ai sei mesi per i successivi tre anni. Il monitoraggio dovrà essere eseguito sotto la sorveglianza dell'ISPRA;

d) indipendentemente dalla prescrizione seguente, dovrà essere praticata ogni cura per favorire la colonizzazione spontanea del tracciato dello scavo, da parte della prateria di Posidonia adiacente, eseguendo il ricoprimento della trincea con lo stesso materiale scavato, integrato se necessario con "baulature" di ghiaia.

A.44) Dovrà essere redatto ed attuato uno specifico programma di sperimentazione del meccanismo di ricolonizzazione della traccia dello scavo legato alla propagazione vegetativa e crescita clonale della Posidonia una volta ultimati tutti i lavori di posa delle condotte e di ripristino dei fondali marini, da sviluppare con il supporto di un istituto universitario o di ricerca pubblico e la supervisione di ISPRA. Tale programma è posto a totale cura e spese del Proponente. Tenuto conto che, in coerenza con il parere di esperti nazionali nel campo delle fanerogame marine, detto meccanismo di ricolonizzazione è favorito qualora le trincee siano ricoperte da cumuli di ghiaia calcarea, è prescritto che detto programma sia applicato in corrispondenza dell'approdo di Porto Botte e/o di Olbia e/o di Piombino, per uno o più tratti significativi (in termini di profondità ed estensione) della superficie complessiva di almeno 5000 m², laddove il progetto esecutivo prevede la "baulatura" superficiale della trincea con materiale arido, da disporre secondo le modalità che saranno definite dal programma. Al fine di





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

verificare l'attecchimento e la crescita delle talee di Posidonia le aree interessate dall'intervento dovranno essere sottoposte ad una campagna di monitoraggio della durata complessiva di almeno cinque anni dal completamento delle attività. I risultati della campagna dovranno essere comunicati al MATTM con cadenza periodica, non superiore ai quattro mesi per i primi due anni e ai sei mesi per i successivi tre anni. Il monitoraggio dovrà essere eseguito sotto la sorveglianza dell'ISPRA.

2) Al punto **C) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** dopo la prescrizione C.3) sono aggiunte le seguenti:

- C.4) il proponente dovrà sottoporre preventivamente all'ISPRA l'implementazione del piano di campionamento per la caratterizzazione del materiale da movimentare negli approdi di Porto Botte e di Torre del Sale - Piombino, secondo modalità coerenti con il D.M. 24.01.1996; i risultati della caratterizzazione dovranno essere valutati ed approvati dall'ISPRA in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori;
- C.5) il proponente, durante le operazioni di movimentazione da eseguirsi negli approdi di Porto Botte e di Torre del Sale - Piombino, dovrà utilizzare misure di mitigazione sottoposte preventivamente all'ISPRA;
- C.6) il proponente dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni che l'ISPRA indicherà in sede di approvazione della citata implementazione del piano di campionamento;
- C.7) il Progetto di Monitoraggio Ambientale di cui alla prescrizione A.31) del citato decreto di compatibilità ambientale del 24 febbraio 2011, ai fini della verifica degli eventuali impatti sull'ecosistema marino, dovrà considerare anche la fase successiva alla realizzazione dell'opera; le risultanze di detto Monitoraggio Ambientale nell'intero arco realizzativo del medesimo dovranno essere verificate in corso d'opera dall'ISPRA che, ove rilevi impatti o rischi di impatti sugli ecosistemi interessati non



già considerati o che si discostino in modo significativo rispetto ai risultati attesi, dovrà tempestivamente segnalarli alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali per le conseguenti iniziative di competenza;

C.8) tutti gli oneri di dette verifiche ed attività dell'ISPRA dovranno essere posti a carico del proponente.

3) Dopo il punto E) *Raccomandazioni del Commissario d'inchiesta pubblica realizzata in Corsica presso la popolazione dei due Dipartimenti della Corsica del Sud e della Corsica Settentrionale* è aggiunto il seguente nuovo punto F)

F) Prescrizioni della Regione Toscana

Aspetti Generali

1. Tenuto conto del particolare contesto di pregio naturalistico rappresentato dal punto di approdo del gasdotto, dalla zona di attraversamento (ANPIL del Parco costiero della Sterpaia) e dalla localizzazione del terminale (ubicato in gran parte nell'area contigua della Riserva naturale provinciale Orti-Bottagone), devono essere concordate con le Amministrazioni competenti misure compensative afferenti la conservazione e la valorizzazione dell'ambito protetto interessato dall'opera di cui trattasi;
2. atteso che l'approdo del metanodotto è previsto nell'ambito della spiaggia certificata Bandiera Blu della costa est del Comune di Piombino, la progettazione definitiva adeguata al presente quadro prescrittivo deve includere, in accordo con il Comune di Piombino, la previsione di opportune misure di mitigazione soprattutto relativamente alla mobilità dei mezzi ed alla fruizione balneare della costa, nonché di misure di compensazione ambientale per il territorio interessato.

Aspetti programmatici

3. Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, devono essere verificate con l'Autorità Portuale di Piombino le eventuali





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

interferenze con il porto di Piombino nelle fasi di realizzazione ed operatività dell'opera stessa, anche in considerazione delle azioni intraprese finalizzate all'approvazione del nuovo Piano Regolatore portuale alla luce delle previsioni oggetto dell'Accordo di Pianificazione tra Comune di Piombino, Provincia di Livorno, Regione Toscana ed Autorità Portuale siglato il 6 aprile 2009. In merito alla presenza di ormeggi, deve essere altresì verificata con il Comune competente la coerenza dell'intervento proposto con gli strumenti di pianificazione ed i relativi atti di governo del territorio ai sensi della disciplina del Masterplan.

Aspetti Progettuali

4. Con riferimento all'approdo di Piombino del metanodotto, vista la soluzione progettuale proposta con realizzazione mediante scavo a cielo aperto, e visto altresì l'approfondimento effettuato dal proponente relativo alla realizzazione con tecnica *microtunnel*, considerata la fragilità del sistema dunale interessato, già soggetto a degrado ed erosione, e l'importanza della salvaguardia, del ripristino e della valorizzazione degli ecosistemi dunali; ritenuto che la soluzione con scavo a cielo aperto potrebbe danneggiare in modo irreversibile l'assetto idrogeomorfologico del sistema dunale e retrodunale, il quale al termine dei lavori non potrebbe essere completamente ripristinato nelle sue naturali funzioni; ritenuto altresì che non sono state adeguatamente valutate le conseguenze che la presenza della trincea nel sistema dunale provocherebbe all'ambiente circostante in caso di evento meteomarinico estremo; ritenuto che la tecnica *microtunnel* possa rendere congruente l'opera in oggetto con l'intervento n. 14 del Piano regionale di gestione integrata della costa; si prescrive che l'approdo di Piombino sia realizzato mediante tecnica *microtunnel* (previe indagini geognostiche di approfondimento per la conoscenza delle caratteristiche dei terreni, ove necessarie), in modo da garantire sia l'integrità dei caratteri idrogeomorfologici del sistema dunale e retrodunale, sia il minimo impatto al verificarsi di calamità meteomarine;

5. nella successiva fase progettuale deve essere predisposto apposito progetto per la dismissione del metanodotto e del terminale a fine esercizio, con indicazioni



di massima degli interventi da attuare per il completo ripristino dei luoghi interessati;

6. tutte le mitigazioni indicate nel quadro progettuale ed ambientale dello SIA e nei documenti integrativi prodotti ed acquisiti agli atti devono trovare puntuale applicazione nella redazione dei successivi livelli progettuali, con conseguente realizzazione nella fase di cantiere e di esercizio;
7. con riguardo all'Analisi di rischio della condotta, atteso che la quantificazione del rilascio risulta carente per quanto riguarda i tempi di rilascio (tempi di rilevazione perdita, tempi di intercettazione in condizioni di esercizio), le condizioni (pressione e densità del gas) e il tipo di evento che si potrebbe sviluppare in caso di innesco, è necessario che, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, siano forniti chiarimenti in ordine a quanto di seguito evidenziato:
 - a) le condizioni di processo (pressione) utilizzate per calcolare le portate di rilascio e riportate a pag. 34 dell'Analisi non sono coerenti con le condizioni di progetto riportate alle pagine 4 e 5 della stessa relazione. Devono essere indicate le motivazioni per cui si è escluso nelle tubazioni il verificarsi di condizioni di pressione superiori a quella del normale esercizio;
 - b) il tempo di intervento è stato ipotizzato in base ai Valori Guida indicati nel D.M. 15 maggio 1996, definiti per depositi di GPL. Tali valori indicativi rappresentano situazioni standard per linee di lunghezza e dimensioni non confrontabili con la condotta GALSI, in ambiente caratterizzato da un'aggressività e capacità di rilevazione anomalie di funzionamento e perdite completamente diverse. Deve essere adeguatamente giustificata l'assunzione di un tempo totale di intervento pari a 3 minuti;
 - c) con riferimento alla possibilità che si sviluppi un evento di tipo *flash fire* (innesco della nube di gas fuori dall'acqua), deve essere dimostrato che è esclusa la possibilità che il flusso di gas che fuoriesce dalle acque possa





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

trovare un innesco nel corso del rilascio e dare origine a un evento tipo *pool fire* che perdura fino alla fine del rilascio;

- d) le frequenze globali di rilascio di gas dalla condotta sottomarina in fase di esercizio, tenendo conto degli eventi incidentali significativi (affondamento nave, caduta container, ancoraggi) sono state confrontate con il valore di accettabilità definito dalla norma DNV-OS-F101 (soglia = $1E10^{-5}$ eventi/anno), ed hanno evidenziato l'esistenza di un rischio non accettabile di rilascio.

Conseguentemente, il proponente prevede di incrementare le misure di protezione con l'interramento della condotta nelle aree soggette a maggiore traffico navale. Si ritiene che a tale riguardo nella fase successiva della progettazione deve essere verificata l'idoneità dell'interramento in termini di capacità di assorbimento dell'energia di impatto. Deve essere conseguentemente verificato che la misura di mitigazione proposta è in grado di ricondurre a valori accettabili sia il rischio di rilascio, sia il rischio per le persone (Figura 4.1 – Matrice di rischio per scenari Incidentali cause esterne – Rischio per le persone);

8. per la successiva fase progettuale, si raccomanda di analizzare la fattibilità di quanto richiesto dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Toscana Costa nella nota del 02/09/2010, che costituisce l'Allegato 1 al presente Parere;
9. tenuto conto dell'approfondimento effettuato dal proponente relativo alla realizzazione dell'approdo di Piombino con tecnica *microtunnel*, considerato che tale tecnica di realizzazione comporta una differente modalità di allestimento del cantiere a terra; si prescrive che per la successiva fase progettuale, ai fini dell'autorizzazione, sia adeguatamente illustrato il *lay out* di cantiere, anche mediante planimetria in scala atta a consentire un'analisi di dettaglio delle varie aree adibite alle diverse lavorazioni ed ai relativi macchinari utilizzati. Devono essere inoltre evidenziati gli accorgimenti atti ad evitare contaminazioni del suolo e del sottosuolo dovute ad operazioni di rifornimento e manutenzione mezzi ed al deposito temporaneo degli inerti; per quest'ultimi, devono essere indicati gli accorgimenti utili ad evitare il dilavamento da parte degli eventi meteorici. Devono infine essere dettagliate le opere di regimazione delle acque



di cantiere, la viabilità di cantiere a supporto e gli interventi di ripristino dell'area al termine dei lavori. Si ricorda in ogni caso quanto segnalato nel parere della Parchi Val di Cornia s.p.a. del 03/05/2010;

10. ai fini di cui al precedente punto 9, quanto previsto per la fase di cantierizzazione deve tenere conto di quanto riportato nell'Allegato 2 "Disposizioni speciali per imprese", costituente parte integrante del presente Parere;
11. considerato che dall'approfondimento effettuato dal proponente relativo alla realizzazione dell'approdo di Piombino con tecnica *microtunnel* risulta la necessità di allestire anche un cantiere a mare per il recupero della testa fresante, per la successiva fase progettuale, ai fini dell'autorizzazione, deve essere maggiormente dettagliato nei suoi aspetti logistico-operativi detto cantiere a mare, con indicazione della tempistica prevista ed individuazione precisa delle caratteristiche dei mezzi impiegati. Devono essere descritte altresì le modalità necessarie per l'approntamento della trincea di raccordo;
12. con riferimento alla fase di cantierizzazione della sezione terrestre del metanodotto, ed in particolare ai siti dove è previsto siano ubicati i mezzi di lavoro, le eventuali aree di servizio al cantiere e le aree di stoccaggio e rifornimento di gasolio e oli, e con riferimento altresì alle misure precauzionali previste dal progetto, volte ad evitare contaminazioni accidentali delle acque ed anche del suolo e delle terre da scavo, si chiede che nel progetto esecutivo le aree impermeabilizzate siano individuate in apposita cartografia che riporti il *lay out* di cantiere;
13. si ricorda che al momento dell'inizio dei lavori deve essere effettuato il deposito della documentazione tecnica relativa alle costruzioni edilizie necessarie ed ai servizi ad esse collegati.

Sismica

14. Ai fini del deposito del progetto esecutivo (ai sensi della L.R. 1/2005 e succ. mod. e int.), si raccomanda l'esecuzione, nell'area di realizzazione del terminale, di una campagna di esplorazione del sottosuolo, finalizzata alla caratterizzazione sismica dei terreni e di conseguenza ad una corretta stima dell'azione sismica di





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

progetto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sismica. Si raccomanda inoltre l'esecuzione delle suddette indagini secondo gli standard di qualità previsti nelle Istruzioni tecniche regionali – Volume 1B, consultabili al sito:

<http://www.rete.toscana.it/pta/sismica/lr56/VEL/it.htm>;

15. con riferimento al progetto esecutivo delle opere previste, si ricordano gli adempimenti connessi al rispetto della normativa sismica vigente, in relazione alle competenze dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno.

Aspetti Ambientali

Ambiente idrico

16. Atteso che il tracciato del metanodotto sezione terrestre interferisce con alcuni corsi d'acqua classificati come canali di bonifica (canale Allacciante Cervia, fosso Tabella, Fossaccia, fosso Botrangolo, fossetto Otto e fossetto Fonte), si ricorda che nella successiva fase progettuale (elaborati "esecutivi") devono essere attivate presso il Consorzio di Bonifica Alta Maremma le procedure amministrative per acquisire l'autorizzazione/concessione all'esecuzione dei lavori;
17. per la successiva fase progettuale è necessario definire, congiuntamente con le competenti autorità idrauliche, i dettagli delle modalità di realizzazione degli attraversamenti, che, in accordo a quanto previsto dal progetto, si raccomanda siano effettuati a cielo aperto esclusivamente nel caso di corsi d'acqua senza argini sospesi (Fossetto Otto). In ogni caso, per gli attraversamenti a cielo aperto è necessario che:
- i lavori siano realizzati in periodo asciutto e senza interruzione di continuità sino al termine degli stessi, e sia adottato ogni accorgimento utile a garantire la sicurezza anche in caso di piene improvvise;
 - ad ultimazione dei lavori, le sponde interessate dall'esecuzione degli stessi siano accuratamente ripristinate a regola d'arte e sia previsto, ove necessario, un rivestimento delle stesse per un tratto significativo a monte ed a valle dell'attraversamento, adottando tecniche di ingegneria naturalistica;



18. atteso che l'area ove è ubicato il terminale insiste sul fossetto Fonte, corso d'acqua inserito nel reticolo P.A.I. del bacino Toscana Costa, si ricorda – come peraltro già previsto dal progetto, che contempla la deviazione di detto corso d'acqua – che, ai sensi dell'art. 19 delle norme di Piano, detto fosso non può essere tombato e che eventuali ponticelli sono soggetti ad autorizzazione e concessione da parte dell'ente competente; detti ponticelli devono inoltre essere calcolati in base alla normativa vigente in materia. Si ricorda, infine, per le opere nelle pertinenze idrauliche del cirato fossetto Fonte (classificato come canale di bonifica), il rispetto delle disposizioni di cui al R.D. 368/1904. In particolare, la recinzione ed eventuali alberature di schermatura dell'impianto devono essere poste ad una distanza tale da consentire un adeguato spazio di manovra delle macchine operatrici impiegate per la manutenzione del corso d'acqua;
19. atteso che il tracciato del metanodotto attraversa aree classificate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino di rilievo regionale Toscana Costa come aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.) ed aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.E.), mentre il terminale risulta ubicato in area classificata P.I.E., con riferimento agli artt. 5 e 6 delle Norme di detto PAI, secondo i quali nelle suddette aree è consentita la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno 200 anni, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree, si prescrive che per la successiva fase progettuale sia chiarito che l'eventuale presenza del battente idraulico duecentennale previsto nelle aree interessate non pregiudica in alcun modo la sicurezza, anche in esercizio, del metanodotto in esame; si prescrive altresì che il terminale ubicato in area P.I.E. sia posto in sicurezza idraulica senza incrementare il rischio nelle aree adiacenti;
20. gli attraversamenti di alcuni fossi minori compresi nel reticolo significativo del PAI del Bacino di rilievo regionale Toscana Costa devono essere tali da non pregiudicare la possibilità di messa in sicurezza dei corsi d'acqua per tempo di ritorno duecentennale;





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

21. devono essere adeguatamente ripristinate, ove necessario, le sezioni dei corsi d'acqua interessati dai lavori, al fine di assicurare il normale deflusso;
22. si raccomanda che tutte le misure di mitigazione previste dal proponente per la salvaguardia della qualità delle acque e per la protezione dell'ambiente marino siano trasferite tali quali nelle successive fasi progettuali e nelle condizioni di appalto, in modo da diventare vincolanti e facilitare le attività di controllo;
23. atteso che la condotta *off shore* del metanodotto ed il punto di approdo interessano una zona costiera di particolare pregio ambientale, caratterizzata dalla elevata qualità delle acque di balneazione, i lavori di realizzazione dell'approdo e di posa dell'ultimo tratto del metanodotto *off shore* devono avvenire nel periodo meno interessato dall'attività balneare (1 ottobre - 31 marzo di ogni anno), al fine di evitare la sospensione della balneazione per motivi di sicurezza dei bagnanti e la probabile sospensione per motivi igienico sanitari;
24. preso atto che, con riferimento alle reti di raccolta acque reflue del terminale di Piombino, è previsto che le acque dei pozzetti siano convogliate in un serbatoio di raccolta ed in seguito portate ad un impianto di smaltimento tramite autobotte, e atteso altresì che non sono presenti reti di raccolta delle acque civili in quanto il terminale non sarà presidiato ed è prevista assenza di prelievi idrici, si ricorda che le acque reflue prodotte in fase di cantiere e di esercizio devono essere opportunamente raccolte ed avviate a smaltimento secondo le norme di legge;
25. si ricorda che, al fine di ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, è necessario presentare al competente Ufficio della Provincia di Livorno il progetto esecutivo della deviazione del fossetto Fonte. Inoltre per la deviazione del fossetto Fonte deve essere valutata la necessità o meno di attivare la competenza regionale per l'omologazione delle opere idrauliche;
26. ai fini della tutela dei corpi idrici, si ricorda che in fase di cantierizzazione l'allontanamento delle acque necessarie alla lavorazione, comprese quelle meteoriche, deve essere effettuato secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R relativamente alla eventuale necessità di trattamento,



autorizzazione allo scarico ai sensi della L.R. 20/2006 e presentazione del piano di gestione;

27. in merito al collaudo idraulico delle condotte, è necessario che:

- per l'acqua dolce impiegata si privilegi l'utilizzo di acqua di qualità non pregiata, compatibilmente con i requisiti tecnici necessari alla realizzazione del collaudo;
- le acque siano prelevate nel rispetto delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente a tutela del corpo idrico di origine;
- il successivo scarico delle acque di collaudo, sia dolci, sia marine, avvenga, previa autorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche di qualità del corpo idrico recettore.

Suolo e sottosuolo

28. Considerata la vicinanza della condotta sottomarina, e dunque dei fondali oggetto di scavo, al Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino, prima di intraprendere le operazioni di escavazione, deve essere presentato uno specifico piano/programma di campionamento, gestione e monitoraggio dei sedimenti alle autorità competenti all'autorizzazione ed al controllo;

29. per quanto riguarda i rifiuti prodotti durante la realizzazione del progetto, nella fase di progettazione esecutiva devono essere previste, come peraltro indicato dal proponente, aree di servizio per la raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata proporzionalmente ai rifiuti prodotti; devono essere inoltre contemplate eventuali aree di stoccaggio temporaneo di rifiuti e di materiali dismessi; si ricorda che i rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio devono essere opportunamente raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento secondo le norme di legge;

30. per quanto riguarda la sezione terrestre del metanodotto, si raccomanda il corretto accantonamento delle terre di scotico al fine di un loro riutilizzo nei ripristini finali; in particolare si raccomanda di formare cumuli non superiori a 2 m di spessore, opportunamente difesi dal dilavamento, dal transito dei mezzi e dalle lavorazioni di cantiere;





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

31. si raccomanda che tutte le misure precauzionali previste dal progetto per la fase di cantiere volte ad evitare contaminazioni accidentali delle acque ed anche del suolo e delle terre da scavo, siano trasferite tali quali nelle successive fasi progettuali e nelle condizioni di appalto, in modo da diventare vincolanti e facilitare le attività di controllo;
32. con riguardo alle terre e rocce da scavo, nella “Relazione tecnica sulle terre e rocce da scavo (dicembre 2009)” si afferma che “*La porzione di territorio interessata dal tracciato è da ritenersi non contaminata; il materiale potrà quindi essere riutilizzato per i reinterri (Saipem-Technip, 2009b)*”, senza allegare tuttavia il citato documento “Saipem-Technip, 2009b”, né altra attestazione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le operazioni di riutilizzo in sito sono consentite se sono soddisfatte le seguenti condizioni: il suolo sia non contaminato e sia utilizzato allo stato naturale nel sito di scavo. L’assenza di contaminazione deve essere dimostrata effettuando apposite analisi sul materiale movimentato o presentando il citato documento “Saipem-Technip, 2009b”. È necessario pertanto che prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera sia prodotto ed allegato il citato documento, o comunque altro elaborato che dimostri l’assenza di contaminazione;
33. in relazione alle varie misure generali di mitigazione previste, volte a contenere le interferenze del tratto terrestre del metanodotto con l’ambiente idrico sotterraneo, prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione deve essere predisposto un apposito elaborato che descriva dettagliatamente le modalità di realizzazione dello scavo della trincea e le specifiche mitigazioni adottate per minimizzare gli impatti sulla falda superficiale;
34. fermo restando che i mezzi meccanici utilizzati devono essere in perfetto stato di manutenzione, devono essere adottati tutti i previsti accorgimenti atti ad evitare la contaminazione delle terre da scavo causata da sversamenti accidentali, e devono essere altresì previsti i relativi provvedimenti necessari in queste evenienze;
35. in relazione agli scavi per la realizzazione della trincea di posa della sezione terrestre del metanodotto, si raccomanda di contenere i tempi di scavo, limitando così l’impiego delle pompe o *well-point* nei tratti in cui la soggiacenza



della falda è bassa, e si ricorda che per le operazioni di scarico dell'acqua evacuata devono essere richieste le necessarie autorizzazioni;

36. con riguardo alle specificità del cantiere per la realizzazione dell'approdo di Piombino mediante *microtunnel*, ed alla necessità di drenaggio della postazione di spinta, al fine di evitare la risalita del cuneo salino e l'alterazione dell'attuale stratificazione delle acque di falda (possibile intrusione di acqua marina nella falda dello scavo relativo al pozzo di spinta), prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuato uno studio dei flussi per una esaustiva disamina di tale impatto, e devono essere indicate e messe in atto le eventuali misure di mitigazione necessarie.

Atmosfera

37. Con riferimento alla componente qualità dell'aria, devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione previste nel progetto e nei successivi approfondimenti ed in particolare, al fine di contenere le emissioni di polveri, ancorché le lavorazioni non siano previste nel periodo estivo (più siccitoso), devono essere previste, qualora necessarie, periodiche operazioni di bagnatura di piste a sterro e cumuli di terre.

Clima acustico

38. Per tutta la durata dei lavori, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei limiti di legge, deve essere prevista un'attività di monitoraggio dell'impatto acustico presso i recettori considerati, le cui modalità devono essere concordate con il Dipartimento provinciale ARPAT territorialmente competente;
39. l'eventuale ricorso da parte del proponente alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti acustici, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, deve essere giustificato (dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati, acquisendo in proposito il parere dell'ARPAT e della Azienda USL competente per territorio;





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

40. Deve essere salvaguardata la vegetazione arborata presente in prossimità del tracciato, in particolare in prossimità del Campeggio Orizzonte;
41. per quanto riguarda le opere connesse alla fase di cantiere, devono essere poste in essere tutte le mitigazioni e le precauzioni volte a contenere e minimizzare l'interferenza nei confronti dei popolamenti animali e vegetali. In particolare, atteso che l'area interessata dal metanodotto è localizzata nell'ANPIL Sterpaia, ed è limitrofa al SIR 56 Padule Orti Bottagone (IT5160010), classificato anche SIC e ZPS ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e della Direttiva 2009/147/CE versione codificata Uccelli, al fine di tutelare l'avifauna devono essere adottate adeguate misure di mitigazione quali: diminuzione delle emissioni sonore e luminose, diminuzione delle emissioni di polveri, definizione delle aree di cantiere e delle lavorazioni tali che gli addetti ai lavori non facciano uso improprio delle aree limitrofe al cantiere stesso e non le occupino con macchine, materiali o attrezzature di lavoro, in particolare nel periodo compreso tra marzo ed agosto. In tutta l'area di intervento, al termine delle operazioni si deve provvedere al ripristino dei luoghi;
42. con riferimento all'interramento della condotta *off shore* nei primi 10 km, ed al ricoprimento della stessa con materiale derivante dallo scavo e con ghiaia, si raccomanda, soprattutto nel tratto interessato dalla prateria di Posidonia, al fine di ridurre gli impatti, di contenere la larghezza dello scavo e l'occupazione del fondale marino allo stretto indispensabile, evitando depositi di ghiaia sul fondale, seppur temporanei;
43. in merito al previsto ripristino della prateria di *Posidonia oceanica*, deve essere predisposto e presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ISPRA e all'ARPAT, il programma di reimpianto e monitoraggio della *Posidonia oceanica*, indicando nel dettaglio i protocolli sperimentali utilizzati, e prevedendo comunque una superficie maggiore per il reimpianto, atteso che l'estensione proposta risulta troppo esigua. Si raccomanda che la superficie del reimpianto sia definita con un rapporto 1:1 rispetto a quella che andrà distrutta. La densità massima del reimpianto (n. talee/mq) dovrà essere concordata con l'ISPRA e le competenti autorità;



44. con riguardo alla ghiaia necessaria per il ricoprimento della condotta *off shore*, per la successiva fase progettuale, devono essere specificati i quantitativi necessari e le possibili provenienze. L'immissione di materiale litoide in mare deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., verificando l'idoneità all'immersione tramite test di cessione in acqua, secondo la procedura indicata dal D.M. n. 186 del 5 aprile 2006, e fornendo un certificato che attesti natura e provenienza del materiale;
45. relativamente all'ancoraggio per la posa del metanodotto in bassi fondali, si raccomanda di impiegare i sistemi di ancoraggio ad alta efficienza proposti dal proponente negli approfondimenti, in particolar modo nei tratti interessati da prateria di Posidonia, e di favorire la posa in aree più libere da vegetazione;
46. con riguardo alle specificità delle modalità di realizzazione dell'approdo di Piombino mediante *microtunnel*, all'area di cantiere a mare, che come esposto dal proponente deve essere sita in zona priva di Posidonia, nonché al tratto di transizione effettuato con benna, le cui lavorazioni comporteranno comunque sospensione di sedimenti, prima dell'inizio dei lavori deve essere valutato in dettaglio l'eventuale impatto sulle biocenosi di fondo, e devono essere indicate le eventuali misure di mitigazione, quali ad esempio l'adozione di panne galleggianti ancorate al fondale;
47. con riguardo alle specificità delle modalità di realizzazione dell'approdo di Piombino mediante *microtunnel*, la metodologia di scavo per la trincea di raccordo deve essere scelta in funzione della minimizzazione dei danni alla prateria di Posidonia ed al *beach rock* e dell'impatto sul fondale;
48. per quanto riguarda l'approdo di Piombino, deve essere contenuta allo stretto indispensabile l'interferenza con le biocenosi del coralligeno;
49. in considerazione della diversa tipologia di mezzi impiegati e di modalità di realizzazione dell'opera in oggetto, delle diverse specie di cetacei che potenzialmente potrebbero essere interessati dalla realizzazione dell'opera e delle loro differenti abitudini e caratteristiche biologiche e fisiologiche, nonché della presenza nell'area interessata dai lavori del Santuario dei Cetacei e del progetto transfrontaliero marittimo denominato GIONHA, deve essere prevista





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

la presenza a bordo dei mezzi navali impiegati di un osservatore in grado di effettuare l'avvistamento dei cetacei nelle vicinanze, in modo da attivare eventuali misure preventive come la sospensione temporanea dei lavori; inoltre, per l'area di interesse dell'opera e per il periodo di durata dei lavori, deve essere predisposto un piano di monitoraggio degli spiaggiamenti. Le modalità di detto piano e dell'utilizzazione dei risultati del monitoraggio devono essere concordate con l'ARPAT.

Paesaggio

50 Per il sistema di sfiato localizzato nel terminale di arrivo devono essere adottate misure di mitigazione dell'impatto visivo, quali tinteggiatura con colore adeguato ai luoghi;

Assetto del territorio

51 Si raccomanda di valutare con l'Amministrazione comunale di Piombino e con gli enti proprietari delle strade interessate le interferenze e le criticità attraverso la prevista predisposizione di un piano del traffico;

52 con riguardo alla specifica fase di cantierizzazione relativa alla realizzazione dell'approdo di Piombino mediante *microtunnel*, il transito di mezzi pesanti riguarderà un territorio caratterizzato da viabilità leggera di tipo locale e turistico-balnearare; inoltre è dubbia l'idoneità delle strade ortogonali alla linea di costa tra Perelli e Carlappiano al transito di mezzi pesanti, atteso che la strada comunale di Carlappiano ha una sezione di circa 4 m con due curve a ridotto raggio ed è adibita a doppio senso di marcia; considerata altresì la presenza di terreni caratterizzati da bassa portanza e ridotta stabilità geotecnica, pur essendo relativamente ridotto il numero di mezzi impiegati nel cantiere, la loro tipologia è destinata ad incidere negativamente sulla stabilità delle strade esistenti e di progetto, soprattutto in concomitanza di condizioni meteo sfavorevoli. In accordo con il Comune interessato, prima dell'inizio dei lavori devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione in relazione a quanto sopra evidenziato;

53. si ricorda che per l'attraversamento della strada provinciale n. 23 bis "Base Geodetica" è necessario ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi della



vigente normativa, valutando in dettaglio la soluzione tecnica con l'ente proprietario dell'infrastruttura.

Verifica di ottemperanza:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali provvederà alla verifica delle prescrizioni n. C.4), C.5), C.6), C.7), C.8);
- la Regione Toscana provvederà alla verifica delle prescrizioni dalla medesima impartite di cui alla lettera F) (fa F.1 a F.53)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Galsi S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Sardegna, alla Regione Toscana, all'ISPRA, all'ARPA Sardegna, all'ARPA Toscana, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sarà cura della Regione Sardegna e della Regione Toscana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni ed enti eventualmente interessati.

La Società Galsi S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo, e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento di modifica ed integrazione dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, della Regione Toscana, della nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. PNM-2011-0010090 del 10.5.2001 sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

